

dossier

XIX Legislatura

settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Atto del Governo n. 188



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 183



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 250

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 5 -
ARTICOLI 1, 2 E 3, COMMA 1, LETTERA <i>B</i>)	- 5 -
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE	- 5 -
ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA <i>A</i>)	- 7 -
NORME IN MATERIA DI TERRITORIALITÀ IVA PER LE MANIFESTAZIONI IN <i>STREAMING</i>	- 7 -
ARTICOLI 3, COMMA 1, LETTERA <i>C</i>), 4 E 5	- 9 -
REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ENTRATA IN VIGORE	- 9 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	188
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 in materia di regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
Riferimenti normativi:	articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53; articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Lo schema di decreto legislativo dà attuazione:

- alla legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) che all'allegato A, n. 39, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2020/285.

Si segnala che lo schema di decreto in esame dà attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/285 introducendo nel testo del DPR 633 del 1972 il nuovo Titolo *V-ter* che disciplina il regime transfrontaliero di franchigia IVA [articolo 3, comma 1, lettera c)];

- alla legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) che, all'allegato A, n. 3, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2022/542.

Si rileva che l'Analisi tecnico-normativa (ATN) precisa che lo schema di decreto legislativo in esame non interviene sulle disposizioni in materia di aliquote IVA introdotte dalla citata direttiva (UE) 2022/542 per le quali non vi è obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024. Lo schema di decreto in esame dà invece attuazione alle disposizioni in materia di territorialità IVA degli spettacoli in *streaming* o altrimenti resi disponibili in modo virtuale, che gli Stati sono obbligati ad applicare a partire dal 1° gennaio 2025 [articolo 3, comma 1, lettera a)].

Fermo restando quanto testé evidenziato in merito alle disposizioni in materia di aliquote IVA, le citate direttive fissano il termine di recepimento della normativa entro il 31 dicembre 2024. A tal fine, le leggi di delegazione sopra citate fanno rinvio ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Per quanto riguarda i profili finanziari delle due citate leggi delega, si evidenzia quanto segue. Si rammenta che ai sensi di entrambe le leggi di delegazione europea (e fermo restando quanto previsto per determinate ulteriori deleghe non concernenti lo schema di decreto ora in esame), eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste, nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea¹. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni e i controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea da recepire ed alle relative tariffe, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso: le relative entrate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

La relazione tecnica della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) non commenta specificamente il recepimento della direttiva (UE) 2020/285.

La relazione tecnica della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023, atto C 1342 della XIX legislatura) non commenta specificamente il recepimento della direttiva (UE) 2020/285. La relazione tecnica, con riferimento alle direttive elencate nell'allegato A (fra cui, appunto, quella oggetto del presente recepimento), oltre a ribadire i meccanismi finanziari sopra esplicitati si limitava ad affermare che, in considerazione della numerosità e dell'eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive inserite nell'Allegato, non risultava possibile procedere alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo.

¹ Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Lo schema di decreto legislativo è composto da 5 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

La relazione illustrativa precisa che la nuova normativa delle piccole imprese è parte integrante del piano d'azione sull'IVA predisposto dalla Commissione Europea (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final) realizzando una revisione complessiva del sistema delle piccole imprese, per ridurre i loro oneri amministrativi, per creare un contesto fiscale e favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Inoltre, la RI chiarisce che l'intervento in esame consente di superare l'impatto negativo che la limitazione dell'accesso all'esenzione per le piccole imprese non stabilite produceva sulla concorrenza.

In particolare, la direttiva (UE) 2020/285 prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato Membro in cui l'IVA è dovuta a condizione che il volume di affari sia al di sotto della soglia nazionale, che non può essere superiore a 85.000 euro. Il tratto più innovativo della citata direttiva concerne la previsione di un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro Stato membro, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo stato di esenzione.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1, 2 e 3, comma 1, lettera b)

Disposizioni di coordinamento e adeguamento della normativa nazionale

Le norme modificano la disciplina nazionale al fine di coordinarla e adeguarla alla nuova disciplina del regime transfrontaliero di franchigia IVA, introdotto dal successivo articolo 3, comma 1, lettera c). In particolare sono modificate le disposizioni di seguito indicate.

- Articolo 1, commi 57 e 59, della legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale. In particolare, la modifica prevede che ai soggetti stabiliti nell'Unione europea che hanno optato per il regime forfettario in Italia si applichi, ai soli fini IVA, il regime transfrontaliero di franchigia introdotto dallo schema di decreto in esame (articolo 1, lettera a)).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 57, lettera b), della legge n. 190 del 2014, che, per quanto riguarda i soggetti non stabiliti in Italia, prevede l'applicabilità del regime forfettario solo per i residenti in altri Stati dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo

(SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono nel territorio dello Stato redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Pertanto, come affermato dalla stessa relazione illustrativa, il nuovo regime IVA si applica solo ai soggetti stabiliti nell'UE, mentre ai soggetti stabiliti in uno Stato aderente all'Accordo sullo SEE continua ad applicarsi il regime forfettario nazionale.

Inoltre, le norme, integrando il comma 59 della legge n. 190 del 2014, dispongono per i soggetti che applicano il regime forfettario la possibilità di avvalersi della modalità semplificata di emissione della fattura² anche se di ammontare complessivo superiore al limite di 400 euro³ (articolo 1, lettera *b*)).

- Articolo 36, comma 1, e articolo 40-bis, comma 1, lett *b*), del decreto-legge n. 41 del 1995 in materia di regime speciale del margine per le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione o antiquariato e di regime speciale di vendita all'asta. Le modifiche apportate incidono per coordinamento sul “regime speciale del margine”⁴ per i beni usati e simili al fine di allineare tale disciplina speciale alla nuova disciplina generale della franchigia, introdotta dal presente decreto, ossia specificando che il regime del margine è applicabile anche agli acquisti effettuati presso piccole imprese stabilite in altri Stati membri, che si avvalgono del regime di franchigia IVA in Italia (articolo 2).
- Articolo 19, commi 3 e 4, del DPR n. 633 del 1972 che reca la disciplina della detraibilità IVA. In particolare, si prevede che il diritto alla detrazione dell'imposta non si applica alle operazioni effettuate in regime transfrontaliero di franchigia IVA. Inoltre, si stabilisce che, anche per i beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione sia per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, la quota d'imposta imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi utilizzati (articolo 3, comma 1, lettera *b*)).

La relazione tecnica afferma quanto segue

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la RT precisa che la norma ha lo scopo di stabilire che i soggetti residenti in altri Stati membri possono applicare il regime di franchigia IVA in Italia nel rispetto delle regole previste dal nuovo titolo *V-ter*, sezione I, del DPR n. 633 del 1972, introdotto dal successivo articolo 3, comma 1, lettera *c*). La RT afferma che si tratta di una norma di coordinamento tra la legge n. 190 del 2014 ed il DPR

² Emissione della fattura semplificata ai sensi dell'articolo 21-*bis* del decreto del DPR n. 633 del 1972.

³ Limite inizialmente fissato a 100 euro poi elevato a 400 euro dall'articolo 1 del DM 10 maggio 2019.

⁴ Il cosiddetto ‘regime del margine’ è un regime speciale dell'I.V.A. previsto per il commercio dei beni fuoriusciti dal circuito del commercio e ivi reimmessi in quanto usati. Tale disciplina si differenzia rispetto a quella ordinaria sostanzialmente perché il sistema di calcolo dell'imposta non è da ‘imposta da imposta’ ma da ‘base da base’ e pertanto la base imponibile ai fini I.V.A. è calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene (il cosiddetto margine).

n. 633 del 1972, volta a recepire nella normativa nazionale la direttiva (UE) 2020/285, che prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, l'introduzione di un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro Stato membro, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti in tale Stato. Per gli effetti finanziari dell'introduzione del regime si rinvia al successivo articolo 3, comma 1, lettera c).

In merito all'articolo 1, comma 1, lettera b), la RT afferma che la norma prevede solo una semplificazione degli adempimenti fiscali per i soggetti che aderiscono al regime di franchigia IVA transfrontaliero, a cui non si ascrivono effetti finanziari.

Con riguardo all'articolo 2, che modifica gli artt. 36, comma 1, lettera a) e 40-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 41 del 1995, prevedendo l'applicabilità dei regimi del margine e delle case d'asta anche per gli acquisti effettuati presso piccole imprese non stabilite in Italia che si avvalgono della franchigia IVA, si precisa che, trattandosi di una norma di coordinamento con la disciplina nazionale, non sono ad essa ascrivibili effetti finanziari.

La RT afferma che le novità introdotte all'articolo 3, comma 1, lettera b), in materia di detraibilità IVA sono finalizzate al coordinamento con le nuove disposizioni in materia di regime di franchigia IVA transfrontaliero e, conseguentemente, non sono suscettibili di produrre effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame modificano la normativa nazionale al fine di coordinarla e adeguarla alla nuova disciplina del regime transfrontaliero di franchigia IVA, introdotto dal successivo articolo 3, comma 1, lettera c).

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che si tratta, come affermato dalla relazione tecnica, di norme di coordinamento tra la normativa nazionale e il nuovo regime IVA: per gli effetti ascrivibili al nuovo regime si rinvia alle seguenti schede.

ARTICOLO 3, comma 1, lettera a)

Norme in materia di territorialità IVA per le manifestazioni in *streaming*

Le norme modificano l'articolo 7-*quinquies* del DPR 633 del 1972 che reca disposizioni in materia di territorialità dell'IVA sulle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili. Le modifiche proposte introducono un diverso criterio da applicare in caso di prestazioni fruibili in modo virtuale (in sostituzione del criterio vigente che prende in considerazione il luogo di svolgimento della prestazione). In

particolare si considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili e relative prestazioni accessorie trasmesse in *streaming* o altrimenti rese virtualmente disponibili:

- ad un committente non soggetto passivo IVA (operazioni *business-to-consumer* B2C) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero);
- ad un committente soggetto passivo IVA (operazioni *business-to business* B2B) stabilito nel territorio dello Stato.

Si segnala che l'Analisi tecnico-normativa (ATN) afferma che lo schema di legislativo in esame dà attuazione alle disposizioni in materia di territorialità IVA degli spettacoli in *streaming* o altrimenti resi disponibili in modo virtuale, che gli Stati sono obbligati ad applicare a partire dal 1° gennaio 2025 - direttiva (CE) 2022/542. L'ATN in proposito rammenta che il considerando n. 18 della citata direttiva, in relazione ai criteri di territorialità dei suddetti servizi, chiarisce che 'al fine di garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale. È pertanto necessario modificare le norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi relativi a tali attività."

La relazione tecnica precisa che la modifica delle regole di territorialità IVA potrebbe generare effetti positivi sul gettito, in conseguenza del fatto che le piattaforme di *streaming* sono prevalentemente riconducibili a soggetti passivi esteri. Tuttavia, prosegue la RT, in assenza di dati puntuali sui corrispettivi pagati da consumatori in Italia per fruire di contenuti realizzati all'estero (che diventerebbero territorialmente rilevanti in Italia e quindi genererebbero un incremento di gettito IVA), ovvero pagati da consumatori esteri per usufruire di contenuti realizzati in Italia (che non sarebbero più territorialmente rilevanti in Italia con una conseguente diminuzione di gettito), il potenziale incremento di gettito netto non è quantificabile.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/542 con riferimento alle disposizioni sulla territorialità dell'IVA per le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, che in base alla legislazione nazionale vigente si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi materialmente svolte. Le modifiche introdotte dispongono che si considerano svolte nel territorio dello Stato italiano le predette attività trasmesse in *streaming* o altrimenti rese virtualmente disponibili:

- ad un committente non soggetto passivo IVA (operazioni *business-to-consumer* B2C) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero);
- ad un committente soggetto passivo IVA (operazioni *business-to business* B2B) stabilito nel territorio dello Stato.

Non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, che ascrive alla norma effetti positivi sul gettito (non quantificabili per assenza di dati puntuali relativi ai corrispettivi pagati dai consumatori in Italia), in conseguenza al fatto che le piattaforme di *streaming* sono prevalentemente riconducibili a soggetti passivi esteri. La disposizione risulta dunque suscettibile di generare un maggior gettito che la relazione tecnica prudenzialmente non quantifica.

ARTICOLI 3, comma 1, lettera c), 4 e 5

Regime transfrontaliero di franchigia IVA, disposizioni finanziarie e entrata in vigore

Normativa vigente. Si rammenta che la legge n. 190 del 2014 (articolo 1, commi 54 – 69) disciplina il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame. In sintesi al regime forfettario nazionale possono accedere i contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 e che abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente non superiore a euro 20.000 lordi. I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfettario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Inoltre, l'adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette. Coloro che applicano il regime forfettario non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'Iva sugli acquisti. Non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cosiddetto spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*. Chi applica il regime forfettario, inoltre, non ha l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di

settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all'attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva.

Le norme introducono nel testo del DPR n. 633 del 1972 il nuovo Titolo V-ter (articoli 70-terdecies – 70-duovicies) che disciplina il regime transfrontaliero di franchigia IVA in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. Il nuovo titolo è diviso in due Sezioni: la prima riguarda i soggetti stabiliti in altri Stati della UE che intendono avvalersi della franchigia IVA nel territorio dello Stato; la seconda sezione riguarda i soggetti stabiliti in Italia, vale a dire coloro che hanno fissato in Italia la sede della propria attività economica, che intendono avvalersi del regime di franchigia IVA in altri Stati Membri.

Definizioni e disposizioni generali ai fini dell'applicazione del nuovo regime (nuovo articolo 70-terdecies). In particolare sono definiti

- regime di franchigia: quel regime in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea, aventi un volume d'affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
- volume d'affari annuo dell'Unione europea: valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile;
- volume d'affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell'Unione europea, non rilevando, ai fini della presente definizione, le eventuali stabili organizzazioni.

Si segnala che la RI precisa che la definizione di "Soggetto stabilito" proposta dalla norma in esame è più restrittiva di quella fornita dall'articolo 7, primo comma, lettera d), del DPR n. 633 del 1972, in quanto precisa che, ai fini della applicazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero, non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti in Italia le stabili organizzazioni di soggetti domiciliati o residenti in altri Paesi;

- Stato di stabilimento: Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
- Stato di esenzione: Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
- numero di identificazione EX: numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX, fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

Sono introdotte le seguenti disposizioni generali:

- esclusione dall'ambito di applicazione del regime di franchigia delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro e le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione;
- definizione del criterio di determinazione del volume d'affari del soggetto passivo ai fini dell'ammissione al regime di franchigia IVA. In particolare, si tiene conto della totalità delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo nello Stato o nell'Unione europea, ad esclusione delle seguenti operazioni: le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, ad eccezione di quelle finanziarie e di investimento (articolo 10, comma 1, nn. da 1 a 4, 9 e 11) e di quelle immobiliari (articolo 10, comma 1, nn. 8 e 8-*bis*).

La relazione illustrativa evidenzia che le operazioni sono prese in considerazione al momento della loro effettuazione. In proposito, la RI rileva che il regime di cui all'articolo 1, commi 54 e ss., della legge n. 190 del 2014 determina, invece, la soglia per l'accesso al regime forfettario, al quale è collegato il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti, ricorrendo quindi a un criterio di "cassa".

Il criterio di calcolo della soglia di ammissione di cui alla legge n. 190 potrebbe divergere da quello previsto per il regime di franchigia IVA transfrontaliero: i) sotto il profilo temporale, in quanto l'incasso del corrispettivo potrebbe non coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA; ii) sotto il profilo oggettivo, in quanto l'ammontare complessivo dei ricavi e compensi tiene conto di tutte le operazioni effettuate, comprese quelle esenti ai fini IVA e quelle territorialmente non rilevanti ai fini di tale imposta.

Ne consegue che, in base al quadro normativo in vigore dal 1° gennaio 2025:

- i soggetti stabiliti in Italia continuano a determinare la soglia di accesso al regime forfettario, che comprende anche il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti come previsto dalla legge n. 190 del 2014;
- i soggetti stabiliti in Italia, anche se non beneficiano del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, determinano le soglie di accesso al regime di franchigia IVA in un altro Stato dell'Unione europea (regime di franchigia transfrontaliero) sulla base del volume d'affari calcolato secondo le regole della direttiva (UE) 2020/285, come recepite dal titolo V-*ter*, sezione II del DPR n. 633 del 1972;
- i soggetti stabiliti in un altro Stato dell'Unione europea determinano la soglia per essere ammessi al regime di franchigia in Italia sulla base del volume d'affari calcolato secondo le regole della direttiva (UE) 2020/285 come recepite dal titolo V-*ter*, sezione I, del DPR n. 633 del 1972. In proposito la RI fa presente che l'articolo 70-*quaterdecies* prevede, per tali soggetti, anche condizioni di ammissione e di esclusione dal regime in analogia con quanto previsto dalla legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 57). Tali condizioni, pur non essendo contemplate dalla direttiva 2020/285, sono state, tuttavia, introdotte al fine di garantire una tendenziale parità di condizione tra operatori stabiliti e operatori non stabiliti.

- determinazione delle soglie di volume d'affari negli Stati membri che non fanno parte della zona euro con l'applicazione del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.

Inoltre, si dispone che l'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione;

- le modalità di attuazione del nuovo Titolo V-ter sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (Sezione I – articoli 70-*quaterdecies* – 70-*septiesdecies*).

Sono stabilite le seguenti condizioni di ammissione al regime:

- soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- volume d'affari nell'anno civile precedente non superiore a 100.000 euro nell'Ue e a 85.000 in Italia⁵;
- volume d'affari nell'Ue nell'anno civile in corso non superiore a 100.000 euro;
- comunicazione al proprio Stato di stabilimento dell'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
- identificazione con il numero EX da parte dello Stato membro di stabilimento.

Non possono avvalersi del regime di franchigia IVA i soggetti passivi che:

- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
- nell'anno civile precedente hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
- effettuano operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova

⁵O alla minore soglia stabilita dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014.

attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Con riferimento alla decorrenza del regime di franchigia si dispone che il predetto regime si applica al soggetto passivo a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento.

Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia è esonerato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Inoltre, l'accesso a tale regime consente la fatturazione in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 21-*bis* del DPR 633 del 1972, anche se di ammontare al limite di quattrocento euro⁶. Il soggetto passivo non stabilito è tenuto ad effettuare le comunicazioni trimestrali al proprio Stato di stabilimento relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento. In caso di omessa comunicazione è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In merito alle cause di cessazione del regime di franchigia IVA nello Stato italiano per il soggetto passivo ivi non stabilito, le norme dispongono che la cessazione interviene nei seguenti casi:

- comunicazione da parte del soggetto passivo non stabilito in Italia al proprio Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano;
- sopravvenuta carenza delle condizioni previste per l'accesso al regime (superamento della soglia di 85.000 euro e presenza delle condizioni di esclusione);
- superamento della soglia di 100 mila euro di volume d'affari dello Stato italiano.

In tale caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

- altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX.

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato italiano (Sezione II – articoli 70-*octiesdecies* – 70-*duovicies*).

Sono stabilite le seguenti condizioni di ammissione al regime:

⁶ Limite originariamente fissato a 100 euro poi elevato a 400 euro dall'articolo 1 del DM 10 maggio 2019

- volume d'affari nell'Ue nell'anno civile precedente e in corso non superiore a 100.000 euro;
- il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
- aver comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione
- identificazione ai fini dell'applicazione della franchigia da parte dello Stato italiano.

Si dispone che l'Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta. L'Agenzia delle entrate entro il medesimo termine notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.

Si dispone, con riferimento alla decorrenza, che il regime di franchigia si applica al soggetto passivo a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tra gli adempimenti si prevede che il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

- il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
- il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

Le informazioni di cui sopra, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, devono essere fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

Sono inoltre definite le fattispecie che determinano la cessazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione:

- comunicazione da parte del soggetto passivo di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato;
- superamento della soglia di volume d'affari annuo prevista dallo Stato di esenzione o comunicazione, da parte del medesimo Stato, che nel suo territorio sono venute meno le condizioni di applicazione del regime di franchigia;
- superamento da parte del soggetto passivo stabilito in Italia della soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea

Sono definiti gli adempimenti in capo all'Agenzia delle Entrate conseguenti alla cessazione del regime di franchigia. In particolare l'Agenzia:

- disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell'attività;
- adatta le informazioni ricevute nella comunicazione di richiesta di avvalersi del regime di franchigia se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.

Le norme stabiliscono che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Le norme dispongono inoltre che dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell'onere sopra quantificato, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono alle attività previste dal medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 4).

Le disposizioni dello schema di decreto in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 5).

La relazione tecnica quantifica l'onere connesso all'attuazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero in 19,0 milioni di euro annui, per ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il predetto onere è determinato, precisa la RT, in relazione al mancato versamento dell'IVA sulle transazioni effettuate da parte dei soggetti ammessi al regime di franchigia IVA in Italia che rispettano determinati requisiti fissati dalle norme in esame.

In particolare la RT evidenzia per quanto riguarda le transazioni B2B, il mancato versamento dell'IVA sulle cessioni è compensato da un'equivalente riduzione dell'IVA detraibile per i soggetti passivi IVA cessionari. Conseguentemente, l'adesione al regime di franchigia comporta una perdita di gettito solo con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti, quali consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA.

La RT ricorda che a legislazione vigente, i soggetti passivi non stabiliti in Italia possono svolgere attività d'impresa, arte o professione nei confronti di consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA, nel territorio italiano, assolvendo i relativi obblighi in materia di IVA, mediante questi tre sistemi:

- la nomina di un rappresentante fiscale residente e con partita IVA in Italia;
- l'identificazione diretta ai fini IVA in Italia;
- l'adesione al regime OSS (One Stop Shop).

Nell'ambito di tale platea, possono essere identificati come potenziali beneficiari del regime di franchigia IVA transfrontaliero le persone fisiche che, nell'anno precedente, abbiano realizzato operazioni per un importo complessivo non superiore a 85.000 euro.

- In riferimento ai soggetti passivi persone fisiche non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia, la RT utilizza i dati IVA estratti dalle dichiarazioni IVA 2024 (anno d'imposta 2023) in relazione all'imposta dovuta a fronte di transazioni effettuate nei confronti di consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA. Al riguardo, la RT precisa che il dato è riferito a tutti i soggetti persone fisiche non stabiliti, non essendo possibile effettuare una distinzione tra i soggetti stabiliti in un altro Stato membro ovvero in Paesi terzi. Da ciò deriva una potenziale sovrastima dell'IVA sulle vendite, quantificata in misura pari a circa 9,2 milioni di euro, che tuttavia si ritiene trascurabile.
- In riferimento ai soggetti aderenti al regime OSS (One Stop Shop), la stima della RT è stata effettuata tenendo conto dell'IVA dovuta in Italia, così come riportata nelle dichiarazioni OSS relative all'anno d'imposta 2023, che afferisce solo a operazioni nei confronti di consumatori finali. Al riguardo, tuttavia, la RT precisa che non è stato possibile operare una distinzione, nell'ambito della platea dei soggetti che hanno aderito a tale regime, tra persone fisiche e società. Conseguentemente, al fine di quantificare l'IVA dovuta dalle sole persone fisiche aderenti al regime OSS, la RT ha utilizzato come *proxy* il peso, nell'ambito delle transazioni verso consumatori finali (di cui al quadro VT delle dichiarazioni IVA 2024) dell'IVA dovuta da persone fisiche rispetto all'IVA complessivamente dovuta (14,66%). Applicando tale percentuale all'importo dell'IVA dovuta risultante dalle dichiarazioni OSS (99,6 milioni di euro), si stima una riduzione dell'IVA sulle vendite pari a 14,6 milioni di euro.

La RT quindi afferma che il recepimento della direttiva (UE) 2020/285, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, comporta complessivamente una riduzione dell'IVA sulle vendite pari a 23,8 milioni di euro.

Inoltre la RT precisa che l'adesione al regime di franchigia IVA comporta la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia, che si stima forfettariamente, in assenza di dati puntuali, in misura pari al 20% dell'IVA sulle vendite (calcolata sul peso dei rimborsi e compensazioni sull'IVA lorda nazionale), la perdita di gettito derivante dalla disposizione normativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è pari a 19,0 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Con riferimento agli adempimenti previsti a carico dell'Agenzia delle entrate, la RT afferma che l'Agenzia stessa "ben consapevole del proprio assetto organizzativo e delle risorse di cui dispone, e all'esito di una mirata verifica con le competenti strutture, ha attestato che provvederà ad effettuare gli ulteriori controlli introdotti con le modifiche normative di cui al nuovo Titolo V-ter del DPR 633/1972 nei limiti delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili a legislazione vigente".

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme introducono nel testo del DPR 633 del 1972 il nuovo Titolo V-ter (articoli 70-terdecies – 70-duovicies) che disciplina il regime transfrontaliero di franchigia IVA in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. Il nuovo titolo è diviso in due Sezioni: la prima riguarda i soggetti stabiliti in altri Stati della UE che intendono avvalersi della franchigia IVA nel territorio dello Stato; la seconda sezione riguarda i soggetti stabiliti in Italia, vale a dire coloro che hanno fissato in Italia la sede della propria attività economica, che intendono avvalersi del regime di franchigia IVA in altri Stati Membri.

I soggetti ammessi al nuovo regime devono rispettare determinati requisiti. Considerando i requisiti soggettivi e reddituali, è ammesso al regime nel territorio dello Stato italiano il soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, con volume d'affari nell'anno civile precedente non superiore a 100.000 euro nell'Ue e a 85.000 in Italia e nell'anno civile in corso non superiore a 100.000 euro nell'Ue. Per accedere al regime i predetti soggetti devono inoltre comunicare al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano e ottenere l'identificativo EX per la partita IVA. Mentre i soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono aderire al regime in altri Stati Membri dell'UE devono avere un volume d'affari nell'Ue nell'anno civile precedente e in corso non superiore a 100.000 euro e un volume d'affari realizzato nello Stato di esenzione

non superiore al limite previsto dal medesimo Stato per l'applicazione del regime di franchigia. Inoltre, si prevede che tali soggetti devono comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione ed essere identificati ai fini dell'applicazione della franchigia da parte dello Stato italiano. Sono previsti diversi adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate che assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta. L'Agenzia delle entrate entro il medesimo termine notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.

La relazione tecnica quantifica l'onere connesso all'attuazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero in 19,0 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il predetto onere è determinato, precisa la RT, in relazione al mancato versamento dell'IVA sulle transazioni effettuate da parte dei soggetti ammessi al regime di franchigia IVA in Italia che rispettano determinati requisiti fissati dalle norme in esame.

In particolare, la RT evidenzia che, per quanto riguarda le transazioni B2B, il mancato versamento dell'IVA sulle cessioni è compensato da un'equivalente riduzione dell'IVA detraibile per i soggetti passivi IVA cessionari. Conseguentemente, l'adesione al regime di franchigia comporta una perdita di gettito solo con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti, quali consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA. Per stimare la perdita di gettito riferita alla platea potenzialmente interessata al regime transfrontaliero di franchigia IVA, la RT utilizza i dati estratti dalle dichiarazioni IVA 2024 (anno di imposta 2023):

- per i soggetti passivi persone fisiche non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia, la RT quantifica l'IVA sulle vendite (consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA) pari a 9,2 milioni di euro.

In proposito, la RT precisa che il dato è riferito a tutti i soggetti persone fisiche non stabiliti, non essendo possibile effettuare una distinzione tra i soggetti stabiliti in un altro Stato membro ovvero in Paesi terzi. Da ciò deriva una potenziale sovrastima dell'IVA sulle vendite, che tuttavia la RT ritiene trascurabile;

- per i soggetti aderenti al regime OSS (One Stop Shop), la stima è stata effettuata tenendo conto dell'IVA dovuta in Italia, che afferisce solo a operazioni nei confronti di consumatori finali. La RT quantifica la riduzione dell'IVA sulle vendite nella misura di 14,6 milioni di euro.

Al riguardo la RT precisa che non è stato possibile operare una distinzione, nell'ambito della platea dei soggetti che hanno aderito a tale regime, tra persone fisiche e società. Conseguentemente, al fine di quantificare l'IVA dovuta dalle sole persone fisiche aderenti al regime OSS, è stato utilizzato come *proxy* il peso, nell'ambito delle transazioni verso consumatori finali (di cui al quadro VT delle dichiarazioni IVA 2024) dell'IVA dovuta da persone fisiche rispetto all'IVA complessivamente dovuta (14,66%). Applicando tale percentuale all'importo dell'IVA dovuta risultante dalle dichiarazioni OSS (99,6 milioni di euro), si stima una riduzione dell'IVA sulle vendite pari a 14,6 milioni di euro.

Inoltre, la RT tiene conto del fatto che l'adesione al regime di franchigia IVA comporta la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia, che si stima forfettariamente, in assenza di dati puntuali, in misura pari al 20% dell'IVA sulle vendite (calcolata sul peso dei rimborsi e compensazioni sull'IVA lorda nazionale). Pertanto, alla perdita di gettito sopra stimata pari a 23,8 milioni di euro (9,2+14,6) la RT applica la predetta percentuale di abbattimento e quantifica la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame in 19,0 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Sulla base dei dati e delle ipotesi considerate nella stima della perdita di gettito IVA non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento agli adempimenti previsti a carico dell'Agenzia delle entrate la RT fornisce rassicurazioni circa la possibilità che l'Agenzia possa svolgere tali compiti nei limiti delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, in merito al contenuto della comunicazione che i soggetti interessati devono effettuare all'Agenzia delle entrate per potersi avvalere del nuovo regime si evidenzia che le norme prevedono che la predetta comunicazione contenga una serie di informazioni dettagliate. In proposito, andrebbe chiarito se i sistemi informativi nazionali ed europei (anche ai fini dell'interscambio tra le basi dati) siano già strutturati per accogliere e gestire i dati relativi al nuovo regime di franchigia oppure

debbano essere implementati. In merito a tale aspetto andrebbero pertanto forniti elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 19 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2025, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame opera un riferimento al provvedimento nel suo complesso, senza tuttavia procedere ad individuare in modo puntuale le singole previsioni alle quali sono ascrivibili effetti finanziari. Al riguardo, si segnala che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, gli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dello stesso sono riconducibili all'introduzione, nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, del Titolo V-*ter* disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del presente schema di decreto in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. In proposito, si segnala, pertanto, l'opportunità di richiamare espressamente, nella disposizione in esame, i soli oneri riferibili al sopracitato articolo 3, comma 1, lettera *c*). Per altro verso, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si segnala l'opportunità di prevedere che ai predetti oneri si provveda mediante "corrispondente" riduzione del sopracitato Fondo, al fine di identificare in modo univoco, in conformità alla prassi vigente, l'entità della riduzione del Fondo medesimo. Con riferimento al Fondo per il recepimento della normativa europea, ridotto con finalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, si fa presente che lo stesso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. In proposito, si segnala preliminarmente che, nell'ambito della disciplina delle deleghe attuate tramite il provvedimento in esame, tanto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2021

(legge di delegazione europea 2019-2020), quanto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) prevedono che alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe conferite, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del citato Fondo per il recepimento della normativa europea.

Nel segnalare che lo stanziamento del Fondo in questione, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, è di circa 124 milioni di euro per l'anno 2024, di circa 105,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di circa 102,9 milioni di euro per l'anno 2026, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate.

Il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale ultimo riguardo, non si hanno osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.